

del 12 LUG, 2016

Oggetto: Tribunale di Milano: ricorso per decreto ingiuntivo n. 6730/12 promosso da Futuro Spa nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari - Saldo competenze professionali in favore dell'avv. Alessandro Osnato legale domiciliatario

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che, in data 19.03.2012, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso per decreto ingiuntivo n. 6730/12 promosso, nanti il Tribunale di Milano, da Futuro Spa al fine di ottenere il pagamento della somma capitale di € 18.987,00=, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, quale somma asseritamente dovuta a titolo di mancato versamento di quote stipendiali oggetto di delegazione di pagamento da parte di diversi dipendenti;
- CHE** avverso il predetto D.l. l'Azienda ha proposto opposizione col ministero dell'avv. Carlo Diana, legale interno dell'Ente, con domiciliazione presso l'avv. Alessandro Osnato del foro di Milano, ai quali ai quali ha conferito mandato per la tutela delle proprie ragioni con delibera n. 553 del 23.04.2012;
- CONSIDERATO** che, in corso di causa ed unicamente al fine di evitare la proposizione degli atti esecutivi, con ulteriori ed inutili oneri economici e fatto salvo l'esito futuro del giudizio di opposizione, in merito alla retrocessione delle somme provvisoriamente corrisposte alla FUTURO Spa, questa Azienda, con ordinativo di pagamento del 18.10.2013, ha corrisposto alla ricorrente società la somma complessiva di € 21.436,52=;
- VISTA** la nota del 24.06.2016 dell'avv. Alessandro Osnato, con la quale chiede il pagamento a saldo delle competenze professionali maturate nella vertenza in esame, per un importo lordo di € 2.537,60=;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto, di dover liquidare, in favore del predetto professionista, l'importo su indicato;
- CONSIDERATO** che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore dell'avv. Alessandro Osnato, legale domiciliatario, l'importo lordo di € 2.537,60=, a saldo delle competenze professionali maturate nel ricorso per decreto ingiuntivo n. 6730/12 promosso, nanti il Tribunale di Milano, da FUTURO Spa nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari;



- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all'avv. Alessandro Osnato;
- la spesa iscritta al bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce spese legali, codice conto 0514030301;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.


Avv. Paola Trudu
Il Responsabile del Servizio Affari Legali

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti